COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

LXXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 NOVEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOSATO

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

DEGLI OCCHI ed altri Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice Penale (943) 709

PRESIDENTE . 709, 710, 711, 712, 713. 714
CONCETTI, *Relatore* . . . 709, 710, 712
DEGLI OCCHI . 710, 711, 712, 713
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . 710, 712, 714
CAPALOZZA . . . 713, 714

Votazione segreta:

PRESIDENTE 714

La seduta comincia alle 9,45.

BERLINGUER, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Degli Occhi ed altri: Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale. (933).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Degli Occhi ed altri, concernente la modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale (943).

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, all'inizio della discussione della proposta di legge, in una passata seduta, la Commissione aveva nominato un comitato ristretto per l'esame particolareggiato della proposta stessa. Il comitato ristretto ha ultimato il suo lavoro, che si concreta in due emendamenti sostitutivi degli articoli 1 e 2 della proposta originale, sui quali il Relatore, onorevole Concetti, ha facoltà di riferire.

CONCETTI, *Relatore*. Il testo concordato per l'articolo 164 comporta una sola modificazione. Tale modificazione stabilisce l'impossibilità della concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, intendendosi così chiaramente che una condanna a pena pecuniaria non può essere preclusiva della concessione del beneficio di cui allo stesso articolo 164.

Per quanto si riferisce, invece, all'articolo 175 (non menzione della condanna nel certificato del casellario) una prima differenza tra l'attuale articolo 175 e il nuovo testo proposto consiste nel fatto che, mentre il primo inizia con la frase: « Se, con una prima condanna, è inflitta una pena pecuniaria non superiore a lire 20 mila... », il nuovo testo non specifica la misura della pena pecuniaria stessa.

Tuttavia con un'aggiunta al primo comma si stabilisce testualmente che « il giudice può altresì disporre la non menzione nel casellario giudiziale quando vi sia stata una precedente condanna a pena pecuniaria non superiore alle

lire 500.000 ». In sostanza si tratta della concessione, per la seconda volta, del beneficio di cui all'articolo 175, a condizione che la prima condanna sia limitata ad una pena pecuniaria non superiore alle lire 500.000. Il resto dell'articolo è identico.

Il proponente onorevole Degli Occhi suggerisce poi l'approvazione di due norme transitorie.

Per quanto riguarda il nuovo testo dell'articolo 164, sono favorevole all'approvazione; per quanto riguarda il nuovo testo dell'articolo 175, ho qualche perplessità che vorrei sottoporre alla cortese attenzione degli onorevoli colleghi ed in particolare dell'onorevole proponente.

Si tratta in particolare di questo. il primo comma del nuovo testo dell'articolo 175 – come ho già rilevato – parla di pena pecuniaria senza però fissarne i limiti, mentre nella disposizione dell'articolo 175 attualmente in vigore tale limite e fissato in 20 mila lire e costituisce un'ipotesi a sè stante, tanto è vero che segue ad essa il richiamo espresso del caso di pena detentiva congiunta a pena pecuniaria.

A questo punto sorge il problema dato che nel secondo comma della proposta si fissa il limite di 500 mila lire per la condanna precedente che non è ostativa per la concessione una seconda volta dello stesso beneficio, sarebbe forse il caso di inserire nel primo comma il limite di 500.000 lire in luogo del vecchio limite di 20.000 lire, inserendo la frase « ...non eccedente la misura anzidetta », riferendosi alla pena pecunaria di cui alla riga successiva.

PRESIDENTE. Vorrei un chiarimento. Nel primo comma dell'articolo sostitutivo 175 è detto che il giudice. « . .può nella sentenza ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale... ecc. », mentre nel secondo comma è detto che « ...il giudice puo altresì disporre la non menzione nel casellario... ecc » Penso che anche in questo caso si tratti di non menzione nel certificato del casellario giudiziale.

Per quanto si riferisce, poi, alle norme transitorie proposte, penso che sia meglio procedere prima all'esame dei due articoli sostitutivi, lasciando la discussione delle norme transitorie ad un momento successivo.

CONCETTI, *Relatore*. Sono d'accordo anche per il secondo comma, per la precisazione sul « certificato del casellario giudiziale ».

DEGLI OCCHI. Dichiaro, come proponente, di accettare le modifiche proposte.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'approvazione dell'articolo 164 nella nuova formulazione, e dell'articolo 175 con le modifiche ora prospettate. Avrei fatto io stesso simili proposte, se non fossero state presentate dal Relatore e dal Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1 nel testo sostitutivo proposto dal comitato ristretto.

L'articolo 164 (limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena) del Codice penale è sostituito dal seguente:

« La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta:

1°) a chi ha riportata una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione (articoli 178 s.), né al delinquente o contravventore abituale (articoli 102 s.) o professionale (articolo 105), e al delinquente per tendenza (articolo 108);

2°) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale (articoli 199 s.), perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa (articolo 203).

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta più di una volta ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo sostitutivo proposto dal Comitato ristretto.

« L'articolo 175 del Codice penale (non menzione della condanna nel certificato del casellario) è sostituito dal seguente·

« Se, con una prima condanna è inflitta una pena pecuniaria ovvero una pena detentiva non superiore a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133; può nella sentenza ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato

del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale (487² c p.p.).

Il giudice può altresì disporre la non menzione nel casellario giudiziale quando vi sia stata una precedente condanna a pena pecuniaria non superiore a lire 500.000.

Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato (590 c.p.p.).

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie (19) ».

Comunico che il Relatore ha presentato il seguente emendamento:

Dopo la prima frase del primo comma dell'articolo: « Se con una prima condanna è inflitta una pena pecuniaria », inserire: « non superiore a lire 500.000 », e dopo la frase. « sola o congiunta a pena pecuniaria »; inserire la frase. « non eccedente la misura anzidetta ».

Inoltre, come coordinamento, la frase iniziale del secondo capoverso.

« Il giudice può altresì disporre la non menzione nel casellario giudiziale... » deve essere così modificata « Il giudice può altresì disporre la non menzione nel certificato del casellario giudiziale... ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento del Relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la modifica del secondo capoverso proposta come coordinamento dal Relatore.

(*È approvato*).

L'articolo 2 risulta pertanto così formulato

L'articolo 175 del Codice penale (non menzione della condanna nel certificato del casellario) è sostituito dal seguente:

« Se, con una prima condanna è inflitta una pena pecuniaria non superiore a lire 500.000, ovvero una pena detentiva non superiore a 2 anni sola o congiunta a pena pecuniaria non eccedente la misura anzidetta, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può nella sentenza ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale (articolo 487² c. p. p.).

Il giudice può altresì disporre la non menzione nel certificato del casellario giudiziale quando vi sia stata una precedente condanna a pena pecuniaria non superiore a lire 500.000.

Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato (articolo 590 c. p. p.).

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie (articolo 19) ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. L'onorevole Degli Occhi propone l'inserimento di due articoli aventi natura di norme transitorie. Ne dò lettura

ART. 1.

« Il giudice che, prima dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'articolo 14 del codice penale, ha pronunciato condanna – divenuta irrevocabile – senza sospenderne la esecuzione, ove ritenga che, se non fosse ricorso l'impedimento di cui al n. 1 dell'allora vigente articolo 164, sarebbe stato applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena – può disporlo, con incidente di esecuzione, di ufficio o su istanza della parte. Contro la decisione è ammessa impugnazione (appello) ».

ART. 2.

« Il giudice che prima dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'articolo 175 del codice penale, per le preclusioni di cui all'allora articolo 175 non ha disposto la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, non per ragioni di diritto elettorale, ove si ritenga che tale beneficio nei limiti del nuovo testo sarebbe stato concesso, può disporlo, con incidente di esecuzione, di ufficio o su istanza della parte. Contro la decisione è ammessa impugnazione ».

DEGLI OCCHI. Alle precedenti delucidazioni potrei aggiungere una preoccupazione. Circa l'avvenire, il problema lo abbiamo onestamente risolto; il passato è regolato qui. Ma, c'è anche una posizione intermedia. Può darsi cioè che una sentenza di condanna – che non ha avuto la sospensione perché inibita da un precedente per multa – non sia stata appellata. Naturalmente, dato il regime precedente,

non si poteva prevedere questa possibilità e l'imputato non ha fatto l'impugnazione. Ora, che cosa può avvenire? Che il giudice dell'appello per altri punti della sentenza dica: io non posso intervenire, anche perché io (per quanto riguarda la non data – perché imbita –) sono in sede di appello e non c'è il motivo.

Quindi bisognerebbe stabilire una norma che consenta al giudice di appello competente a conoscere della impugnazione (appello e ricorso), di provvedere.

Riterrei quindi opportuno aggiungere un chiarimento che non consenta evasione.

Naturalmente, pur di evitare eventuali complicazioni, rinuncerei a formulare casistiche. Ma, mi pare che sarebbe giusto tenere anche conto delle condizioni diverse: fase intermedia delle impugnazioni e sentenza definitiva.

CONCETTI, *Relatore*. Mi pare che queste norme transitorie, in pratica, non possano trovare una adeguata regolamentazione, così come esse vengono proposte. Innanzi tutto, se la sentenza è divenuta definitiva a me sembra che non ci siano motivi di impugnazione, anche perché ciò avrebbe il significato di un riesame su un giudizio definito e definitivo, quando, invece, è logico e normale che la norma operi solo per l'avvenire.

Ma io mi pongo anche, sul terreno pratico, una questione di questa natura. in sostanza con la prima norma transitoria che cosa si propone? Che si impedisca per una seconda volta il beneficio di cui all'articolo 164. Ora, io mi domando; supposto che ci sia un certificato penale di un reo, che, secondo il testo così modificato oggi, avrebbe una seconda volta, lo stesso diritto al beneficio, il giudice che giudica il reato può o non può applicare il beneficio del 164? Secondo me si.

Facciamo un esempio pratico. Un individuo che abbia sul certificato penale una precedente multa di dieci mila lire, va sotto processo per un nuovo reato e viene condannato anche questa volta ad una pena non superiore alle 500 mila lire che noi abbiamo previste: il giudice può intervenire nel senso di beneficiarlo? Secondo me si, perché si concede anche la seconda volta reiteratamente. Quindi il giudice del secondo giudizio nonostante la annotazione delle dieci mila lire di multa precedenti concede senz'altro anche dopo la seconda condanna il beneficio.

Secondo me, quindi, se è così, la norma dell'articolo 1 del testo proposto è del tutto superflua.

Per quanto riguarda la norma dell'articolo n. 2 proposto dall'onorevole Degli Occhi, non la ritengo ugualmente opportuna perché altre possono essere le soluzioni. Trattandosi di un reato come quelli previsti per la modifica dell'articolo 175 del Codice penale potranno essere mille le strade da seguire per poter ottenere la cancellazione della precedente pena. Non credo, quindi, che si potrebbe instaurare un ricorso davanti a un giudice nè so quali fini si potrebbero raggiungere con questo. Il termine deve restare quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, non vi deve essere possibilità di confusione!

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. In sostanza l'obiezione dell'onorevole Relatore è la seguente. questo articolo va in vigore nel momento stesso in cui entra in vigore quello che abbiamo discusso poc'anzi. Come si fa quindi a dire che si applica questo quando quasi non è ancora nato l'altro? Noi avremmo in sostanza tre articoli; al terzo diciamo prima che entrino in vigore i due precedenti articoli si applicano queste norme! Ma, in realtà entrano in vigore tutti insieme, nello stesso momento, e, pertanto, non si può formulare una norma transitoria in quel senso.

CONCETTI, *Relatore*. Qui poi si dice che quel giudice il quale prima dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'articolo 175 del Codice penale, per le preclusioni di cui al precedente articolo 175, non ha disposto la non menzione, ecc, ove ritenga che tale beneficio sarebbe stato concesso in applicazione del nuovo testo, con incidente di esecuzione. di ufficio o su istanza della parte, dovrebbe rivedere il procedimento. Il che non mi sembra facile.

PRESIDENTE. A parte questa difficoltà pratica, ritengo che si debba meditare su questo punto: attraverso questa norma di carattere transitorio si va veramente al di la della *ratio legis*, la ragione che la determina e che la giustifica. Prima di andare a toccare il Codice penale, a vulnerarlo sia pure in un punto particolare, pensiamoci un momento.

DEGLI OCCHI. Io non ho alcuna preoccupazione del genere in quanto mi sembra che noi vogliamo, anche in relazione all'articolo 164, introdurre una modificazione intorno alla quale vi è stata completa unanimità. Quindi non si vuole intaccare nulla.

Per quanto riguarda la norma transitoria sull'articolo 164 ha perfettamente ragione l'onorevole Relatore ed io gliene do atto. Infatti è chiaro tutto questo è consacrato e il giudice non potrà in alcun modo evadere. Secondo me, ha ragione l'onorevole Concetti che

ha sostenuto l'inopportunità delle norme transitorie.

Quindi la mia proposta al riguardo è abbandonata, purché rimanga ben chiara quella che è la ragione ispiratrice della proposta Concetti e dell'abbandono da parte mia. La sospensione condizionale della pena, così come oggi opera, opererà secondo i casi. E quindi vale la ragione esposta dall'onorevole Concetti.

Per quanto riguarda, invece, la non iscrizione, questa opera attualmente solo per l'avvenire. Sono pertanto deciso ad insistere perché sia previsto il caso di un poveretto che non commette un nuovo delitto ma che non può avere, ai sensi del provvedimento, il beneficio: costui deve essere tutelato in qualche modo. Comunque è il giudice che può apprezzare la situazione.

Egli potrà vedere che un poveretto che non ha commesso nuovi delitti non ha avuto la non iscrizione nel casellario perché non gliela potevano dare, magari perché aveva riportato una condanna a centomila lire di multa, e si regolerà in conseguenza. Allora, concludendo mi pare che mentre ritengo sia il caso di dover abbandonare la norma transitoria prevista all'articolo 1, per quanto riguarda, invece, quella dell'articolo 2 penso che debba approvarsi in quanto vi sono persone che oggi non possono avere il certificato penale immune che altri invece hanno benché perseguiti una seconda volta A me sembra che non venga leso da ciò alcun principio !

PRESIDENTE. Almeno quello della non menzione !

DEGLI OCCHI. Ma si può ledere un diritto quando si tratta di ristabilire un'evidente armonia ?

PRESIDENTE. Secondo il sistema del nuovo codice noi possiamo fare tutto, ma non possiamo neanche in parte minima incidere né toccare con una legge la forza del giudicato. Qui siamo proprio contro i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico.

DEGLI OCCHI. Come ho detto un momento fa, quello che ci interessava era di avere la certezza che il giudice non possa in nessun caso ripararsi sotto l'equivoco.

Comunque io, per questo, non insisto; dico però che bisogna esser chiari. Qui si tratta di dire se un poveretto, che ha inscritta una condanna a quindici giorni o a tre mesi per furto e che non ha potuto avere la non menzione, per il regime assolutamente iniquo della norma che vigeva, possa avere il beneficio.

Non sono in gioco i principi, perché, se così fosse, sarei io stesso il più grande assertore della tesi dell'onorevole Presidente.

Ad ogni modo qui ognuno può esprimere sul caso le proprie opinioni sulla base delle proprie esperienze, e poi la Commissione deciderà !

CAPALOZZA. Vorrei fare una brevissima osservazione. Non so se queste norme vulnerino i principi. Certo è che i principi possono essere modificati dalla legge, quando si attua una riforma qualsiasi, specie di diritto processuale, che comprende, di regola, norme transitorie destinate ad aprire la strada all'applicazione della nuova disciplina.

Ma non è su questo che volevo intrattenere gli onorevoli colleghi. Debbo dire invece – e potrà sembrare strano – che sono meno remissivo dell'onorevole Degli Occhi dal punto di vista logico e dialettico. Non è esatto quello che dice l'onorevole Relatore, che le norme transitorie qui non sono applicabili per non essere diverso il tempo della applicazione della norma transitoria rispetto al tempo dell'applicazione delle norme principali.

Penso, invece, che l'interpretazione data dall'onorevole Relatore – ed alla quale si rimette l'onorevole proponente – dipenda dal fatto che la norma, anche se non è male formulata, può prestarsi ad equivoci nell'attuale dizione. A mio modo di vedere, sarebbe meglio dire. « Allorché, prima dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'articolo 164, il giudice ha pronunciato condanna – divenuta irrevocabile – senza sospenderne l'esecuzione, ove ritenga che... ecc. » e lo stesso può dirsi per l'articolo successivo L'inserimento della frase « allorché, prima dell'entrata in vigore... » chiarirebbe il significato delle norme, a mio modo di vedere. Quanto al principio della irretroattività, se la Costituzione detta che valga in diritto penale a tutela del cittadino, non può certo impedire al tempo stesso che sia stabilita con legge l'applicazione di norme più favorevoli al cittadino.

DEGLI OCCHI. Pregherei l'onorevole Capalozza di non insistere sulla norma transitoria relativa all'articolo 164. Piuttosto si può presentare il caso straordinario di colui che sta espiando per non aver potuto fruire dei benefici del nuovo articolo 164, mentre altri che abbiano commesso due delitti si potranno trovare in condizioni più vantaggiose. In questo caso la mia remissività sarebbe colpevole se non fosse accompagnata da una richiesta all'onorevole rappresentante del Governo, il quale potrebbe dare assicurazione che in mancanza della norma transitoria si prov-

vederà a regolarizzare queste posizioni con l'istituto della grazia. Comunque si tratta di difficoltà che non potranno durare oltre un anno.

Per quanto riguarda invece la norma transitoria del 175 non vedo la gravità dell'ingiuria costituita dalla disciplina della sospensione condizionale della pena. Inutile poi che dica che il rilievo relativo al modo di formulazione è giusto sono formulazioni che si fanno nell'impeto del desiderio di bene sapendo poi che la saggezza provvederà alle rettifiche grammaticali, ove occorrano Però sono del parere dell'onorevole Capalozza, che non valga la pena di insistere

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Prego gli onorevoli colleghi di non insistere su queste norme transitorie. Riconosco che il problema esiste; ma esso è sovrastato dall'esistenza dell'articolo 2 del codice penale che concede l'applicazione della legge piu favorevole salvo il caso di sentenza divenuta irrevocabile. In questo caso ci troviamo di fronte non soltanto ad un articolo del codice – sempre modificabile – ma ad un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico. Se, una volta determinata, in applicazione di una certa legge, una sentenza, il potere legislativo emanasse un'altra legge ed esistesse la possibilità di modificare in base alla nuova legge la sentenza, gia divenuta irrevocabile, si determinerebbe una situazione assolutamente pericolosa. Riconosco che – come diceva l'onorevole Degli Occhi – si potrebbero fare delle opere buone, ma quando esse debbono essere pagate a cosi caro prezzo cessano addirittura di essere tali.

Mi pare che l'interpretazione data dall'onorevole Relatore e gli altri chiarimenti usciti nella discussione possano, d'altra parte, tranquillizzare su certi interrogativi, mentre e fuor di dubbio che per i casi più gravi ed altrimenti insuperabili puo sempre intervenire la grazia del Capo dello Stato.

Prego la Commissione di non insistere nel voler superare i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.

DEGLI OCCHI. Dichiaro di non insistere sulle norme transitorie, però non convengo sull'interpretazione restrittiva dell'articolo 2 del codice penale.

CAPALOZZA. Aderisco anch'io al ritiro.

PRESIDENTE. La Commissione prende atto del ritiro della proposta relativa alle norme transitorie.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge.

DEGLI OCCHI ed altri. « Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale ».(943):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Baldassarri, Ballesi, Bardanzellu, Breganze, Buzzelli, Cavallari Vincenzo, Capalozza, Concetti, Dante, Degli Occhi, Floreanini Gisella, Foderaro, Formichella, Foschini, Franceschini Giorgio, Fumagalli, Gorreri, Iozzelli, La Rocca, Madia, Martuscelli, Murdaca, Musolino, Petrilli, Rocchetti, Tosato, Silvestri, Viviani Arturo.

La seduta termina alle 10,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI